



Alle famiglie degli alunni

Scuola Secondaria di 1° Grado

a.s. 2020/21

Oggetto: Liberatoria uscita studenti minori di anni 14 da scuola ed utilizzo trasporto scolastico

Considerata l'entrata in vigore della Legge n.172 del 4/12/2017, recante all'art. 19 bis le "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici" (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 5/12/2017) come di seguito riportate:

Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.*

SI INVITANO

i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado, classi 1[^]-2[^]-3[^], che intendano avvalersi di questa possibilità, a sottoscrivere il modello di autorizzazione per il rientro autonomo dei propri figli, allegato alla presente comunicazione ed a consegnarlo al docente coordinatore di classe.

Si fa presente, inoltre, quanto segue:

- affinché l'autorizzazione sia valida, sono necessarie le firme di entrambi i genitori;
- l'autorizzazione, salvo revoca scritta, si intende valida per tutto il corrente anno scolastico;
- si ricorda ai genitori degli alunni di scuola secondaria non avvalentesi del modello di autorizzazione per il rientro autonomo dei propri figli, l'impegno alla vigilanza degli stessi all'uscita e a garantire la loro presenza (o quella dei delegati) all'uscita dalle lezioni (orario provvisorio: ore 13.00; orario definitivo: ore 14.00) e di eventuali attività pomeridiane extracurricolari. Nel caso di eccezionali contrattamenti dei genitori che rendessero impossibile la loro presenza all'uscita dei ragazzi, i genitori devono tempestivamente comunicarlo alla Scuola;
- In caso di mancata consegna del predetto modulo, l'autorizzazione all'uscita autonoma si considererà negata e gli alunni dovranno essere prelevati da un genitore o da un suo delegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Bonanata

Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93